

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1031/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America** 8
- Regolamento (CE) n. 1032/2002 della Commissione, del 14 giugno 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 25
- Regolamento (CE) n. 1033/2002 della Commissione, del 14 giugno 2002, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A2 nel settore degli ortofrutticoli 27
- Regolamento (CE) n. 1034/2002 della Commissione, del 14 giugno 2002, relativo al rilascio dei titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli 29
- Regolamento (CE) n. 1035/2002 della Commissione, del 14 giugno 2002, relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia 31
- Regolamento (CE) n. 1036/2002 della Commissione, del 14 giugno 2002, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 99^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97 33
- Regolamento (CE) n. 1037/2002 della Commissione, del 14 giugno 2002, che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 52^a gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999 35
- Regolamento (CE) n. 1038/2002 della Commissione, del 14 giugno 2002, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 271^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90 36



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 1039/2002 della Commissione, del 14 giugno 2002, recante sospensione degli acquisti a prezzo di intervento del latte scremato in polvere all'intervento	37
* Regolamento (CE) n. 1040/2002 della Commissione, del 14 giugno 2002, recante modalità di applicazione delle disposizioni relative all'assegnazione del contributo finanziario della Comunità per la lotta fitosanitaria e che abroga il regolamento (CE) n. 2051/97	38
* Regolamento (CE) n. 1041/2002 della Commissione, del 14 giugno 2002, concernente l'autorizzazione provvisoria di un nuovo additivo nei mangimi ⁽¹⁾	41
* Regolamento (CE) n. 1042/2002 della Commissione, del 14 giugno 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 919/94 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di produttori di banane	43
* Decisione n. 1043/2002/CECA della Commissione, del 14 giugno 2002, che modifica la decisione n. 283/2000/CECA che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, non placcati né rivestiti, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, originari, tra l'altro, dell'India, e la decisione n. 284/2000/CECA che istituisce un dazio compensativo definitivo sui medesimi prodotti, e accetta un impegno	45
Regolamento (CE) n. 1044/2002 della Commissione, del 14 giugno 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2007/2001	50
Regolamento (CE) n. 1045/2002 della Commissione, del 14 giugno 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi d'Europa nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2008/2001	51
Regolamento (CE) n. 1046/2002 della Commissione, del 14 giugno 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2009/2001	52
Regolamento (CE) n. 1047/2002 della Commissione, del 14 giugno 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2010/2001	53
Regolamento (CE) n. 1048/2002 della Commissione, del 14 giugno 2002, relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2011/2001	54
Regolamento (CE) n. 1049/2002 della Commissione, del 14 giugno 2002, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali	55

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1030/2002 DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 2002

che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, punto 3,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato di Amsterdam mira a istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e conferisce alla Commissione il diritto di iniziativa in vista dell'adozione di misure volte ad una politica armonizzata in materia di immigrazione.
- (2) Il piano d'azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ⁽³⁾ prevede, alla misura 38, lettera c), punto ii), l'elaborazione di una normativa sulle procedure per il rilascio da parte degli Stati membri di visti e di permessi di soggiorno a lungo termine.
- (3) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha sottolineato la necessità di una politica armonizzata in materia di immigrazione, alla luce in particolare delle disposizioni del trattato relative all'ingresso e al soggiorno di cittadini di paesi terzi.
- (4) L'azione comune 97/11/GAI del Consiglio ⁽⁴⁾ relativa a un modello uniforme per i permessi di soggiorno, conferma la necessità di armonizzare il modello dei permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri a cittadini di paesi terzi. Di conseguenza, è opportuno che l'azione comune 97/11/GAI sia ormai sostituita da un atto della Comunità.
- (5) È indispensabile che il modello uniforme per i permessi di soggiorno contenga tutte le informazioni necessarie e soddisfi elevati requisiti tecnici, in particolare per quanto attiene alle garanzie contro la contraffazione e la falsifi-

cazione. Ciò contribuirà alla prevenzione e alla lotta contro l'immigrazione clandestina e il soggiorno irregolare. Il modello dovrebbe inoltre essere idoneo all'uso in tutti gli Stati membri e presentare caratteristiche di sicurezza armonizzate universalmente riconoscibili, visibili a occhio nudo.

- (6) Per rafforzare la protezione dei permessi di soggiorno contro la contraffazione e la falsificazione, gli Stati membri e la Commissione esaminano ad intervalli regolari, in considerazione dell'evoluzione tecnologica, i cambiamenti da introdurre negli elementi di sicurezza insiti nel permesso, in particolare l'integrazione e l'uso di nuovi elementi biometrici.
- (7) Il presente regolamento definisce solo le caratteristiche del modello che non hanno carattere di segretezza. Esse dovrebbero essere integrate da altre prescrizioni che devono rimanere segrete onde evitare contraffazioni e falsificazioni e che non possono contenere dati personali o riferimenti agli stessi. La competenza ad adottare tali prescrizioni tecniche aggiuntive deve essere conferita alla Commissione, che è assistita dal comitato di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti ⁽⁵⁾. A tale proposito occorre far sì che venga evitata ogni discontinuità con i permessi di soggiorno oggetto delle decisioni del Consiglio del 17 dicembre 1997 e dell'8 giugno 2001.
- (8) Per limitare allo stretto necessario il numero delle persone cui sono comunicate le informazioni di cui trattasi, è altresì indispensabile che ogni Stato membro attribuisca ad un solo organismo il compito di stampare il modello uniforme per i permessi di soggiorno, fermo restando che gli Stati membri sono liberi, se necessario, di cambiare organismo. Per motivi di sicurezza, ogni Stato membro dovrebbe comunicare il nome dell'organismo competente alla Commissione e agli altri Stati membri.

⁽¹⁾ GU C 180 E del 26.6.2001, pag. 304.

⁽²⁾ Parere espresso il 12 dicembre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 19 del 23.1.1999, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 7 del 10.1.1997, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 334/2002 (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 7).

- (9) Gli Stati membri, di concerto con la Commissione, dovrebbero attuare le misure necessarie a garantire che il trattamento dei dati personali rispetti il livello di protezione previsto dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾.
- (10) Le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾.
- (11) Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri in materia di riconoscimento di Stati o di entità territoriali, nonché di passaporti, documenti d'identità e di viaggio rilasciati dalle autorità degli stessi.
- (12) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è quindi vincolata ad esso, né soggetta alla sua applicazione. Poiché il presente regolamento è inteso a sviluppare l'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della terza parte, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea, a norma dell'articolo 5 del suddetto protocollo, la Danimarca deciderà se recepirlo o meno nella sua legislazione nazionale entro sei mesi dalla data di adozione del presente regolamento da parte del Consiglio.
- (13) Per quanto concerne la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, sviluppo che riguarda il settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽³⁾.
- (14) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito, con lettera del 3 luglio 2001, ha notificato che intende partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.
- (15) A norma dell'articolo 1 del suddetto protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento. Di conseguenza, fatto salvo l'articolo 4 del suddetto proto-

collo, le disposizioni del presente regolamento non si applicano all'Irlanda,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri a cittadini di paesi terzi hanno un modello uniforme e comprendono uno spazio riservato alle informazioni indicate nell'allegato. Il modello uniforme può essere utilizzato come autoadesivo o documento separato. Ciascuno Stato membro può aggiungere nello spazio del modello uniforme riservato a tal fine informazioni importanti riguardanti la natura del permesso e lo status giuridico della persona interessata, comprese le informazioni su un eventuale permesso di lavoro della stessa.

2. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) «permesso di soggiorno», un'autorizzazione rilasciata dalle autorità di uno Stato membro che consente ad un cittadino di un paese terzo di soggiornare legalmente sul proprio territorio, fatta eccezione per:
- visti;
 - permessi rilasciati in attesa dell'esame di una domanda di permesso di soggiorno o di asilo;
 - autorizzazioni rilasciate per soggiorni di durata inferiore ai sei mesi da Stati membri che non applicano le disposizioni dell'articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni ⁽⁴⁾;
- b) «cittadino di un paese terzo», una persona che non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato.

Articolo 2

1. Ulteriori prescrizioni tecniche relative al modello uniforme per i permessi di soggiorno sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, con riferimento a:

- elementi e requisiti di sicurezza complementari, comprese più efficaci norme di prevenzione contro il rischio di contraffazione e di falsificazione;
- procedimenti e modalità tecniche da osservare per compilare il modello uniforme di permesso di soggiorno;
- altre modalità da osservare per compilare il modello uniforme di permesso di soggiorno.

2. I colori del permesso di soggiorno di modello uniforme possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

Articolo 3

Le prescrizioni di cui all'articolo 2 sono segrete e non sono pubblicate. Esse sono comunicate esclusivamente agli organismi designati dagli Stati membri per la stampa e alle persone debitamente autorizzate da uno Stato membro o dalla Commissione.

Ciascuno Stato membro designa un unico organismo responsabile della stampa del permesso di soggiorno di modello uniforme. Esso comunica il nome di tale organismo alla Commissione e agli altri Stati membri. Due o più Stati membri possono designare uno stesso organismo. Ogni Stato membro conserva la facoltà di cambiare l'organismo da esso designato. Esso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

Articolo 4

Fatte salve norme in materia di protezione dei dati, le persone cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno hanno il diritto di verificare i dati personali ivi riportati e, se del caso, di farli rettificare o sopprimere.

Il permesso di soggiorno non deve contenere alcuna informazione leggibile a macchina diversa da quelle previste nell'allegato del presente regolamento e da quelle indicate nel relativo documento di viaggio.

Articolo 5

Il presente regolamento non si applica ai cittadini di paesi terzi che siano:

- familiari di cittadini dell'Unione che esercitano il loro diritto alla libera circolazione,
- cittadini degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e loro familiari che esercitano il diritto alla libera circolazione in virtù del suddetto accordo,
- cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto e autorizzati a soggiornare in uno Stato membro per un periodo inferiore a tre mesi.

Articolo 6

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 2002.

Articolo 7

1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1683/95.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 8

Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri in materia di riconoscimento di Stati e di entità territoriali, nonché di passaporti, documenti d'identità o di viaggio rilasciati dalle autorità degli stessi.

Articolo 9

Gli Stati membri rilasciano permessi di soggiorno di modello uniforme di cui all'articolo 1 al più tardi un anno dopo l'adozione degli elementi e dei requisiti di sicurezza complementari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

A decorrere da tale data il presente regolamento sostituisce, negli Stati membri interessati, l'azione comune 97/11/GAI.

L'integrazione della fotografia, di cui al punto 14 dell'allegato, nel permesso di soggiorno dei cittadini di paesi terzi in forma di autoadesivo ha luogo entro cinque anni dall'adozione delle prescrizioni tecniche previste per l'adozione della misura di cui all'articolo 2.

L'introduzione del modello uniforme per i permessi di soggiorno non pregiudica tuttavia la validità delle autorizzazioni già rilasciate tramite altri modelli, a meno che lo Stato membro interessato non disponga altrimenti.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. RAJOY BREY

ALLEGATO

a) **Descrizione**

Il permesso di soggiorno è prodotto sotto forma di autoadesivo, se possibile di formato ID 2, ovvero come documento separato nel formato ID1 o ID2. Esso deve essere conforme alle prescrizioni tecniche stabilite nei documenti dell'ICAO sui visti a lettura ottica (documento 9303, parte 2) o sui documenti di viaggio a lettura ottica (carte) (documento 9303, parte 3). Esso contiene le seguenti sezioni.

1. In questa zona figura la denominazione del documento (Permesso di soggiorno) nella o nelle lingue dello Stato membro di rilascio (*).
2. In questa zona figura il numero del documento (con una speciale protezione di sicurezza) preceduto da una lettera di identificazione.
- 3.1. Campo «nome»: cognome e nome/nomi, vanno inseriti in quest'ordine (*).
- 4.2. Campo «valido fino a»: va iscritta la corrispondente data di validità o, se del caso, un'espressione che ne precisa la validità illimitata.
- 5.3. Campo «Luogo di rilascio e data di inizio della validità»: vanno iscritti luogo di rilascio e data di inizio della validità del permesso di soggiorno (*).
- 6.4. Campo «tipo di permesso»: va iscritto il tipo specifico di permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato membro al cittadino di un paese terzo (*). Per i familiari di un cittadino dell'Unione europea che non ha esercitato il diritto alla libera circolazione, tale permesso deve contenere la dicitura «familiare».
- 7.5-9. Campo «annotazioni»: gli Stati membri possono inserire dati e indicazioni per uso nazionale, necessari in base al diritto nazionale sui cittadini di paesi terzi, compresi i dati relativi all'eventuale permesso di lavoro (*).
8. Campo «data/firma/autorizzazioni»: possono essere inseriti, se necessario, la firma e il sigillo dell'autorità emittente e/o la firma del titolare del documento.
9. In questa zona figura l'emblema dello Stato membro per distinguere i permessi di soggiorno e a garanzia dell'origine nazionale.
10. Questa zona è riservata allo spazio per la lettura ottica da utilizzare in base alle norme dell'ICAO.
11. In questa zona figura un testo stampato che identifica esclusivamente lo Stato membro interessato. Il testo non deve danneggiare i dispositivi tecnici della zona per la lettura ottica.
12. In questa zona figura un'immagine latente metallizzata con il corrispondente codice dello Stato membro, se si tratta di un autoadesivo.
13. In questa zona figura un elemento otticamente variabile (OVD) che garantisca una qualità di identificazione e un livello di sicurezza non inferiori a quelli del dispositivo utilizzato nell'attuale modello uniforme per i visti.
14. Se il permesso di soggiorno è costituito da un documento separato, in questa zona viene apposta la fotografia di identità protetta dalla struttura della carta o da una pellicola di protezione apposta a caldo e che comporti in ogni caso l'elemento otticamente variabile.
Se il permesso di soggiorno è costituito da un autoadesivo, in questa zona viene incorporata una fotografia rispondente a elevati requisiti di sicurezza.
15. Se si tratta di un documento separato la parte posteriore deve prevedere dei campi per le seguenti informazioni aggiuntive:
 - data/luogo di nascita (*),
 - cittadinanza (*),
 - sesso (*),
 - annotazioni (*).Può essere altresì indicato l'indirizzo del titolare del permesso (*).

b) **Colore, procedimento di stampa**

Gli Stati membri stabiliscono il colore ed il procedimento di stampa nel rispetto del modello uniforme definito nel presente allegato e delle prescrizioni tecniche che saranno definite a norma dell'articolo 2 del presente regolamento.

(*) Laddove tali informazioni siano riportate in una lingua ufficiale che usa caratteri non latini, esse devono anche essere traslitterate nell'alfabeto latino.

c) Materiali

La carta utilizzata per i permessi di soggiorno contenenti i dati personali o altre informazioni deve soddisfare i seguenti requisiti:

- assenza di azzurrante ottico,
- filigrana bitonale,
- reagenti di sicurezza contro i tentativi di cancellatura chimica,
- fibre colorate (parzialmente visibili, parzialmente fluorescenti ai raggi UV),
- piastrine fluorescenti ai raggi UV.

Se il permesso di soggiorno è costituito da un autoadesivo, la filigrana non è indispensabile.

Se una carta riservata all'iscrizione dei dati personali è composta esclusivamente di materiale plastico, non è generalmente possibile applicare gli elementi di sicurezza impiegati per la carta. L'assenza di elementi di sicurezza nel materiale deve essere compensata da misure a livello di stampa, che vadano oltre le norme minime elencate in appresso, dall'impiego di elementi otticamente variabili (OVD) o da adeguate tecniche di emissione. Le caratteristiche di sicurezza essenziali del materiale devono essere di tipo uniforme.

d) Tecniche di stampa

Possono essere adottate le seguenti tecniche di stampa:

- Stampa di fondo:
 - arabeschi bicolori,
 - colorazione iridata fluorescente,
 - sovrastampa fluorescente agli UV,
 - motivi che costituiscano una efficace protezione anti-contraffazione e anti-falsificazione,
 - sui supporti cartacei e sugli autoadesivi devono essere impiegati colori reattivi.

La grafica della pagina anteriore (recto) del documento deve permettere una differenziazione rispetto alla pagina posteriore (verso).

- Stampa del modello:
 - con microstampa integrata (se non già integrata nella stampa di fondo).
- Numerazione:
 - mediante stampa (per quanto possibile, con caratteri alfanumerici speciali e con inchiostro fluorescente agli UV) o, nelle carte, integrata con la stessa tecnica impiegata per l'iscrizione dei dati personali. Se si utilizza un autoadesivo, è obbligatorio l'uso di stampa con caratteri numerici speciali e con inchiostro fluorescente.

Qualora sia usato un autoadesivo, sono necessari in aggiunta la calcografia con effetto di immagine latente, la microstampa e un inchiostro otticamente variabile. Per i documenti composti interamente di materiale plastico devono essere impiegati anche elementi supplementari otticamente variabili, almeno mediante l'uso di inchiostro otticamente variabile o con misure equivalenti. Le caratteristiche di sicurezza essenziali della stampa devono essere di tipo uniforme.

e) Tecniche di protezione contro la riproduzione mediante fotocopiatura

Un elemento otticamente variabile (OVD) deve essere usato per gli autoadesivi o per la pagina anteriore del permesso di soggiorno, che garantisca una qualità d'identificazione e un livello di sicurezza non inferiore a quelli del dispositivo utilizzato nell'attuale modello uniforme per i visti; integrati nella struttura della carta, nella pellicola apposta a caldo o collocata come copertura OVD o, sugli autoadesivi, quale OVD metallizzato (con sovrastampa in calcografia).

f) Tecniche di emissione

Per assicurare un'adeguata protezione dei dati contro tentativi di contraffazione e di falsificazione, sarà necessario in futuro che i dati personali, compresi la fotografia e la firma del titolare nonché gli altri dati essenziali siano integrati nel materiale stesso del documento. La fotografia non dovrà più essere apposta secondo i metodi tradizionali.

È possibile utilizzare le seguenti tecniche:



- stampa laser,
- procedimento di termotrasferimento,
- stampa a getto d'inchiostro,
- procedimento fotografico,
- incisione laser.

Per garantire una sufficiente sicurezza dei dati personali contro tentativi di alterazione occorre imperativamente prevedere una laminatura a caldo con pellicola di protezione otticamente variabile nei casi di stampa laser, termotrasferimento o procedimenti fotografici. Occorre prevedere l'apposizione di tale pellicola anche sui permessi di soggiorno sotto forma di carte, qualora venga utilizzata la stampa a getto d'inchiostro. Poiché quando il permesso di soggiorno è costituito da un autoadesivo non è possibile ricoprire il documento di viaggio con varie pellicole apposte a caldo, per questi autoadesivi può essere utilizzata soltanto la stampa a getto d'inchiostro. La stampa laser deve essere utilizzata per le carte in plastica (integralmente o parzialmente costituite da materiale plastico).


- g) In relazione alle lettere c), d) ed e), gli Stati membri hanno facoltà di introdurre ulteriori elementi di sicurezza, purché essi siano conformi alle decisioni già adottate in materia.

Le prescrizioni tecniche e le caratteristiche di sicurezza devono corrispondere ai criteri e alle specifiche definite dal regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti.

Permesso di soggiorno per i cittadini di paesi terzi in forma di documento separato (carta)



Permesso di soggiorno per i cittadini di paesi terzi in forma di autoadesivo



REGOLAMENTO (CE) N. 1031/2002 DEL CONSIGLIO**del 13 giugno 2002****che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Gli Stati Uniti d'America hanno istituito una misura di salvaguardia, sotto forma di aumenti dei dazi o di contingenti tariffari, sulle importazioni di prodotti di acciaio provenienti, tra l'altro, dalla Comunità europea, a decorrere dal 20 marzo 2002.
- (2) La misura in questione sta arrecando un notevole pregiudizio ai produttori comunitari del settore e compromette l'equilibrio tra concessioni e obblighi derivante dagli accordi OMC. Essa limiterà considerevolmente le esportazioni comunitarie dei prodotti di acciaio in questione negli Stati Uniti d'America, per un valore di almeno 2 407 milioni di EUR all'anno.
- (3) Non si è trovata una soluzione soddisfacente durante le consultazioni svoltesi tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità a norma dell'accordo OMC.
- (4) A norma dell'accordo OMC, i membri esportatori interessati hanno facoltà di sospendere l'applicazione di concessioni o di altri obblighi sostanzialmente equivalenti, purché il consiglio per gli scambi di merci dell'OMC non disapprovi detta sospensione.
- (5) L'istituzione di dazi doganali supplementari del 100 %, del 30 %, del 15 %, del 13 % e dell'8 % su prodotti selezionati originari degli Stati Uniti d'America importati ogni anno nella Comunità costituisce la sospensione di una concessione commerciale sostanzialmente equivalente, poiché i dazi riscossi non supereranno l'ammontare dei dazi da riscuotere sulle esportazioni comunitarie dei prodotti oggetto della misura di salvaguardia statunitense, pari a 626 milioni di EUR all'anno.
- (6) La sospensione di concessioni commerciali sostanzialmente equivalenti dovrebbe essere applicata in via prioritaria al settore siderurgico nonché, se del caso, ad altri settori. I manufatti selezionati originari degli Stati Uniti d'America sono, in particolare, quelli da cui la Comunità non dipende sostanzialmente per le sue forniture, ma l'imposizione sugli stessi di dazi doganali supplementari avrà sugli Stati Uniti d'America un impatto sostanzialmente equivalente a quello della misura di salvaguardia adottata dagli Stati Uniti d'America sulle esportazioni comunitarie.
- (7) Per alcuni prodotti, denominati «determinati prodotti piatti di acciaio», la misura di salvaguardia statunitense non è stata adottata in conseguenza di un incremento delle importazioni in termini assoluti.
- (8) A norma dell'accordo OMC, una parte delle concessioni comunitarie, corrispondente alla misura di salvaguardia che non è stata adottata in conseguenza di un incremento delle importazioni in termini assoluti e che corrisponde a dazi applicabili pari a 379 milioni di EUR, può essere assoggettata a dazi supplementari a decorrere dal 18 giugno 2002.
- (9) A breve termine, tuttavia, l'obiettivo principale della Comunità rimane la conclusione di un accordo con gli Stati Uniti d'America sulla compensazione e sui prodotti esclusi dalla misura di salvaguardia. Il Consiglio decide dunque sull'applicazione dei dazi supplementari alla luce di decisioni, da parte degli Stati Uniti d'America, relative all'esclusione di prodotti economicamente importanti e a seguito di un'offerta accettabile di compensazione commerciale.
- (10) Il presente regolamento non pregiudica la questione della compatibilità della misura di salvaguardia applicata dagli Stati Uniti d'America con gli accordi OMC. In ogni caso, il dazio supplementare dovrebbe applicarsi dal 20 marzo 2005 fino all'abrogazione della misura di salvaguardia statunitense. Esso dovrebbe comunque entrare in vigore non appena l'organo di conciliazione dell'OMC deciderà che la misura di salvaguardia istituita dagli Stati Uniti d'America è incompatibile con gli accordi OMC.
- (11) I dazi doganali supplementari suddetti non dovrebbero applicarsi ai prodotti per i quali è stata rilasciata, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, una licenza d'importazione che comporti un'esenzione dal o una riduzione del dazio.
- (12) I dazi doganali supplementari suddetti non dovrebbero applicarsi ai prodotti per i quali si possa dimostrare l'avvenuta esportazione dagli Stati Uniti d'America nella Comunità prima della data di applicazione dei dazi stessi.
- (13) I prodotti a cui si applica la sospensione delle concessioni dovrebbero essere assoggettati alla procedura doganale denominata «trasformazione sotto controllo doganale» solo previo esame del comitato del codice doganale.
- (14) Il 14 maggio 2002, la Comunità ha informato per iscritto della sospensione il consiglio per gli scambi di merci, che non l'ha disapprovata.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le concessioni tariffarie accordate dalla Comunità agli Stati Uniti d'America per i prodotti elencati negli allegati I e II del presente regolamento sono sospese dal 18 giugno 2002.

Articolo 2

1. I dazi doganali applicabili ai prodotti originari degli Stati Uniti d'America elencati negli allegati I e II sono maggiorati di un dazio supplementare ad valorem del 100 %, del 30 %, del 15 %, del 13 % o dell'8 %, come indicato negli allegati.
2. L'applicazione dei dazi supplementari di cui all'allegato I viene decisa secondo la procedura e le modalità specificate all'articolo 3, paragrafo 2.
3. I dazi supplementari di cui all'allegato II si applicano in conformità dell'articolo 4.

Articolo 3

1. Prima del 19 luglio 2002, la Commissione presenta una relazione al Consiglio sull'andamento dei colloqui con gli Stati Uniti d'America, specie per quanto riguarda i prodotti esclusi e la compensazione commerciale, formulando le proposte di decisione del Consiglio eventualmente necessarie.
2. Il Consiglio decide, deliberando in ogni caso a maggioranza qualificata e in base ad una proposta della Commissione, l'applicazione dei dazi supplementari elencati all'allegato I, compresi la data di entrata in vigore dei dazi e il contenuto definitivo di tale allegato,
 - a) entro il 12 ottobre 2002 se gli Stati Uniti d'America hanno deciso, prima del 19 luglio 2002, di escludere prodotti economicamente importanti e hanno avviato una procedura interna volta a proporre una compensazione commerciale accettabile;
 - b) entro il 1° agosto 2002 se non sussistono le condizioni di cui alla lettera a).
3. I dazi supplementari di cui all'allegato I si applicano fino all'entrata in vigore dei dazi di cui all'allegato II.

Articolo 4

I dazi supplementari elencati all'allegato II si applicano:

- a) dal 20 marzo 2005, oppure
- b) dal quinto giorno successivo alla data in cui l'organo di conciliazione dell'OMC decide che la misura di salvaguardia istituita dagli Stati Uniti d'America è incompatibile con l'accordo OMC, se questa data è precedente. In tal caso, la

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. RAJOY BREY

Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* un avviso indicante la data della decisione dell'organo di conciliazione dell'OMC.

Articolo 5

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e su proposta della Commissione, decide sull'abrogazione del presente regolamento dopo l'abrogazione della misura di salvaguardia da parte degli Stati Uniti d'America.

Articolo 6

1. Ai prodotti elencati nell'allegato I per i quali è stata rilasciata, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, una licenza d'importazione che comporti un'esenzione dal o una riduzione del dazio non si applica il dazio supplementare di cui all'allegato I.
2. Ai prodotti elencati nell'allegato I per i quali si possa dimostrare l'avvenuta spedizione nella Comunità alla data di applicazione di tale allegato, e di cui non sia possibile modificare la destinazione, non si applica il dazio supplementare ivi indicato.

Ai prodotti elencati nell'allegato II ma non contemplati dall'allegato I per i quali si possa dimostrare l'avvenuta spedizione nella Comunità alla data di applicazione dell'allegato II, e di cui non sia possibile modificare la destinazione, non si applica il dazio supplementare indicato nell'allegato suddetto.

3. I prodotti elencati negli allegati I e II possono essere assoggettati alla procedura doganale denominata «trasformazione sotto controllo doganale» ai sensi dell'articolo 551, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2454/93⁽¹⁾ solo previo esame delle condizioni economiche da parte del comitato del codice doganale, a meno che i prodotti e le operazioni non siano menzionati nell'allegato 76, parte A, del regolamento in questione.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 (GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11).

ALLEGATO I

I prodotti contemplati dal presente allegato sono definiti secondo le descrizioni della nomenclatura combinata ⁽¹⁾ per i codici NC elencati in appresso. Le descrizioni dei prodotti vengono riportate a titolo puramente informativo.

<i>Descrizione e codici NC</i>	<i>Dazio supplementare</i>
Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati del codice NC: 0712 20 00	100 %
Mele, pere e cotogne, fresche del codice NC: 0808 10 90	100 %
Riso dei codici NC: 1006 30 98 1006 40 00	100 % 100 %
Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti dei codici NC: 2009 11 99 2009 12 00 2009 19 98	100 % 100 % 100 %
T-shirts e canottiere (magliette), a maglia dei codici NC: 6109 10 00 6109 90 10 6109 90 30 6109 90 90	100 % 100 % 100 % 100 %
Vestiti o completi, insieme, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo dei codici NC: 6203 42 90 6203 43 11 6203 43 19	100 % 100 % 100 %
Abiti a giacca (tailleurs), insieme, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza del codice NC: 6204 62 90	100 %
Camicie e camicette per uomo o ragazzo del codice NC: 6205 30 00	100 %
Coperte del codice NC: 6301 30 10	100 %
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti del codice NC: 7210 12 11	100 %

(1) Allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 796/2002 (GU L 128 del 15.5.2002, pag. 8).

<i>Descrizione e codici NC</i>	<i>Dazio supplementare</i>
Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm dei codici NC:	
7220 20 31	100 %
7220 90 11	100 %
7220 90 39	100 %
7220 90 90	100 %
Barre e profilati di acciai inossidabili dei codici NC:	
7222 20 81	100 %
7222 20 89	100 %
Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni del codice NC:	
7308 30 00	100 %
Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo del codice NC:	
7310 29 90	100 %
Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio del codice NC:	
7325 99 90	100 %
Altri lavori di ferro o acciaio del codice NC:	
7326 20 90	100 %
Macchine e apparecchi per stampare con caratteri tipografici, clichès, lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442; macchine per la stampa a getto d'inchiostro, diverse da quelle della voce 8471; macchine ausiliarie per la stampa dei codici NC:	
8443 11 00	100 %
8443 19 90	100 %
Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili dei codici NC:	
9004 10 91	100 %
9004 10 99	100 %
Oggetti per giochi di società, compresi i giochi meccanici, anche a motore, i bigliardi, i tavoli speciali per case da giuoco e i giochi di birilli automatici (per esempio: bowling) del codice NC:	
9504 10 00	100 %

ALLEGATO II

I prodotti contemplati dal presente allegato sono definiti secondo le descrizioni della nomenclatura combinata per i codici NC elencati in appresso. Le descrizioni dei prodotti vengono riportate a titolo puramente informativo.

<i>Descrizione e codici NC</i>	<i>Dazio supplementare</i>
Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati del codice NC:	
0710 40 00	13 %
Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati dei codici NC:	
0712 20 00	15 %
0712 90 90	13 %
Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati dei codici NC:	
0713 33 90	13 %
0713 40 00	13 %
Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate del codice NC:	
0802 32 00	15 %
Datteri, fichi, ananassi, avocado, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi del codice NC:	
0804 50 00	15 %
Agrumi, freschi o secchi del codice NC:	
0805 40 00	15 %
Uve, fresche o secche del codice NC:	
0806 10 10	15 %
Mele, pere e cotogne, fresche dei codici NC:	
0808 10 90	15 %
0808 20 50	15 %
Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnone, fresche del codice NC:	
0809 20 95	15 %
Riso dei codici NC:	
1006 20 98	8 %
1006 30 98	8 %
1006 40 00	8 %
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 del codice NC:	
2005 80 00	15 %

<i>Descrizione e codici NC</i>	<i>Dazio supplementare</i>
Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti dei codici NC:	
2009 11 99	15 %
2009 12 00	15 %
2009 19 98	15 %
2009 21 00	15 %
2009 29 99	15 %
Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di sucedanei del tabacco del codice NC:	
2402 20 90	30 %
Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803; carta e cartone fabbricati a mano del codice NC:	
4802 56 10	15 %
Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per carta simile per uso domestico, igienico o di toletta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli del codice NC:	
4803 00 31	15 %
Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, di tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, pannolini per bambini piccoli (bébés), assorbenti e tamponi igienici, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toletta, d'igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa dei codici NC:	
4818 20 10	15 %
4818 30 00	15 %
4818 50 00	15 %
Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili dei codici NC:	
4819 10 00	15 %
4819 20 10	15 %
4819 20 90	15 %
4819 30 00	15 %
4819 40 00	15 %
4819 50 00	15 %
4819 60 00	15 %
Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per ordinazioni, per quietanze), agende, blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere e lavori simili, quaderni, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie), cartelline e copertine per incartamenti ed altri articoli cartotecnici per scuola, ufficio o cartoleria, compresi i blocchi e i libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati, di carta o di cartone; album per campioni o per collezioni e copertine per libri, di carta o di cartone dei codici NC:	
4820 10 30	15 %
4820 10 50	15 %
4820 10 90	15 %
4820 30 00	15 %
4820 50 00	15 %
4820 90 00	15 %

<i>Descrizione e codici NC</i>	<i>Dazio supplementare</i>
Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103 dei codici NC:	
6101 30 10	30 %
6101 30 90	30 %
Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104 dei codici NC:	
6102 30 10	30 %
6102 30 90	30 %
Vestiti o completi, insieme, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo dei codici NC:	
6103 42 10	30 %
6103 42 90	30 %
6103 43 10	30 %
6103 43 90	30 %
Abiti a giacca (tailleurs), insieme, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza dei codici NC:	
6104 43 00	30 %
6104 62 10	30 %
6104 62 90	30 %
6104 63 10	30 %
6104 63 90	30 %
Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo dei codici NC:	
6105 10 00	30 %
6105 20 10	30 %
6105 20 90	30 %
Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza del codice NC:	
6106 10 00	30 %
Slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo del codice NC:	
6107 11 00	30 %
Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza del codice NC:	
6108 22 00	30 %
T-shirts e canottiere (magliette), a maglia dei codici NC:	
6109 10 00	30 %
6109 90 10	30 %
6109 90 30	30 %
6109 90 90	30 %

<i>Descrizione e codici NC</i>	<i>Dazio supplementare</i>
Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia dei codici NC:	
6110 11 10	30 %
6110 11 30	30 %
6110 11 90	30 %
6110 12 10	30 %
6110 12 90	30 %
6110 19 10	30 %
6110 19 90	30 %
6110 20 10	30 %
6110 20 91	30 %
6110 20 99	30 %
6110 30 10	30 %
6110 30 91	30 %
6110 30 99	30 %
6110 90 10	30 %
6110 90 90	30 %
Tute sportive (trainings), combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno, a maglia dei codici NC:	
6112 41 10	30 %
6112 41 90	30 %
Indumenti confezionati con stoffa a maglia delle voci 5903, 5906, 5907 dei codici NC:	
6113 00 10	30 %
6113 00 90	30 %
Altri indumenti, a maglia dei codici NC:	
6114 20 00	30 %
6114 30 00	30 %
6114 90 00	30 %
Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, comprese le calze per varici, a maglia dei codici NC:	
6115 11 00	30 %
6115 12 00	30 %
6115 19 00	30 %
6115 92 00	30 %
6115 93 10	30 %
6115 93 30	30 %
6115 93 91	30 %
6115 93 99	30 %
6115 99 00	30 %
Guanti, mezzoganti e muffole a maglia dei codici NC:	
6116 10 20	30 %
6116 93 00	30 %
Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203 dei codici NC:	
6201 12 10	30 %
6201 12 90	30 %
6201 13 10	30 %
6201 13 90	30 %
6201 92 00	30 %
6201 93 00	30 %

<i>Descrizione e codici NC</i>	<i>Dazio supplementare</i>
Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204 dei codici NC:	
6202 11 00	30 %
6202 93 00	30 %
Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo dei codici NC:	
6203 11 00	30 %
6203 39 19	30 %
6203 39 90	30 %
6203 42 11	30 %
6203 42 31	30 %
6203 42 35	30 %
6203 42 90	30 %
6203 43 11	30 %
6203 43 19	30 %
6203 43 90	30 %
Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza dei codici NC:	
6204 29 18	30 %
6204 29 90	30 %
6204 31 00	30 %
6204 33 90	30 %
6204 42 00	30 %
6204 43 00	30 %
6204 44 00	30 %
6204 49 10	30 %
6204 62 11	30 %
6204 62 31	30 %
6204 62 39	30 %
6204 62 90	30 %
6204 63 11	30 %
6204 63 18	30 %
6204 63 90	30 %
6204 69 18	30 %
6204 69 90	30 %
Camicie e camicette per uomo o ragazzo dei codici NC:	
6205 20 00	30 %
6205 30 00	30 %
Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza dei codici NC:	
6206 30 00	30 %
6206 40 00	30 %
Indumenti confezionati con prodotti delle voci 5602, 5603, 5903, 5906 e 5907 dei codici NC:	
6210 40 00	30 %
6210 50 00	30 %

<i>Descrizione e codici NC</i>	<i>Dazio supplementare</i>
Tute sportive (trainings), combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno; altri indumenti dei codici NC:	
6211 32 10	30 %
6211 32 90	30 %
6211 33 10	30 %
6211 33 41	30 %
6211 33 90	30 %
6211 42 10	30 %
6211 42 90	30 %
6211 43 10	30 %
6211 43 41	30 %
6211 43 90	30 %
6211 49 00	30 %
Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia dei codici NC:	
6212 10 10	30 %
6212 10 90	30 %
6212 20 00	30 %
6212 90 00	30 %
Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte del codice NC:	
6215 10 00	30 %
Guanti, mezzoganti e muffole del codice NC:	
6216 00 00	30 %
Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212 del codice NC:	
6217 10 00	30 %
Coperte dei codici NC:	
6301 30 10	30 %
6301 30 90	30 %
6301 40 10	30 %
6301 40 90	30 %
Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio del codice NC:	
6306 29 00	30 %
Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti dei codici NC:	
6307 10 10	30 %
6307 10 90	30 %
6307 90 99	30 %
Altre calzature con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica dei codici NC:	
6402 19 00	30 %
6402 99 10	30 %
6402 99 39	30 %
6402 99 93	30 %
6402 99 96	30 %
6402 99 98	30 %

<i>Descrizione e codici NC</i>	<i>Dazio supplementare</i>
Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale dei codici NC:	
6403 19 00	30 %
6403 51 11	30 %
6403 51 15	30 %
6403 51 19	30 %
6403 51 95	30 %
6403 51 99	30 %
6403 59 35	30 %
6403 59 39	30 %
6403 59 95	30 %
6403 59 99	30 %
6403 91 11	30 %
6403 91 13	30 %
6403 91 16	30 %
6403 91 18	30 %
6403 91 93	30 %
6403 91 98	30 %
6403 99 11	30 %
6403 99 33	30 %
6403 99 36	30 %
6403 99 38	30 %
6403 99 50	30 %
6403 99 91	30 %
6403 99 93	30 %
6403 99 98	30 %
Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili dei codici NC:	
6404 11 00	30 %
6404 19 10	30 %
6404 19 90	30 %
Altre calzature dei codici NC:	
6405 90 10	30 %
6405 90 90	30 %
Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a soles diverse dalle soles esterne); soles interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti del codice NC:	
6406 99 80	30 %
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti dei codici NC:	
7210 12 11	30 %
7210 12 19	30 %
7210 12 90	30 %
7210 30 10	30 %
7210 30 90	30 %

<i>Descrizione e codici NC</i>	<i>Dazio supplementare</i>
Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm dei codici NC:	
7219 12 10	30 %
7219 12 90	30 %
7219 13 10	30 %
7219 13 90	30 %
7219 32 10	30 %
7219 33 10	30 %
7219 33 90	30 %
7219 34 10	30 %
7219 34 90	30 %
7219 35 90	30 %
7219 90 10	30 %
7219 90 90	30 %
Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm dei codici NC:	
7220 20 31	30 %
7220 90 11	30 %
7220 90 39	30 %
7220 90 90	30 %
Barre e profilati di acciai inossidabili dei codici NC:	
7222 20 11	30 %
7222 20 19	30 %
7222 20 21	30 %
7222 20 31	30 %
7222 20 39	30 %
7222 20 81	30 %
7222 20 89	30 %
7222 30 98	30 %
7222 40 99	30 %
Fili di acciai inossidabili dei codici NC:	
7223 00 11	30 %
7223 00 99	30 %
Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm dei codici NC:	
7226 92 10	30 %
7226 92 90	30 %
7226 99 80	30 %
Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati dei codici NC:	
7228 30 61	30 %
7228 30 69	30 %
7228 50 61	30 %
7228 50 69	30 %
7228 50 89	30 %
7228 60 89	30 %

<i>Descrizione e codici NC</i>	<i>Dazio supplementare</i>
Fili di altri acciai legati del codice NC: 7229 90 90	30 %
Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio del codice NC: 7301 20 00	30 %
Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio dei codici NC: 7304 29 11 7304 29 19 7304 31 91 7304 31 99 7304 41 90 7304 49 91 7304 59 91 7304 90 90	30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 %
Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio dei codici NC: 7306 20 00 7306 30 29 7306 40 91 7306 40 99	30 % 30 % 30 % 30 %
Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio dei codici NC: 7307 11 10 7307 11 90 7307 19 10 7307 19 90	30 % 30 % 30 % 30 %
Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balastrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiera, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni dei codici NC: 7308 10 00 7308 20 00 7308 30 00 7308 40 90 7308 90 51 7308 90 59 7308 90 99	30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 %
Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo dei codici NC: 7309 00 10 7309 00 30 7309 00 51 7309 00 59 7309 00 90	30 % 30 % 30 % 30 % 30 %

<i>Descrizione e codici NC</i>	<i>Dazio supplementare</i>
Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo dei codici NC:	
7310 10 00	30 %
7310 29 10	30 %
7310 29 90	30 %
Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio dei codici NC:	
7311 00 10	30 %
7311 00 99	30 %
Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità dei codici NC:	
7312 10 51	30 %
7312 10 59	30 %
7312 10 71	30 %
7312 10 99	30 %
7312 90 90	30 %
Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio dei codici NC:	
7314 14 00	30 %
7314 19 00	30 %
7314 42 90	30 %
7314 49 00	30 %
Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio dei codici NC:	
7315 11 90	30 %
7315 12 00	30 %
7315 19 00	30 %
7315 89 00	30 %
7315 90 00	30 %
Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio dei codici NC:	
7318 14 99	30 %
7318 16 99	30 %
Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio del codice NC:	
7320 90 90	30 %
Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio dei codici NC:	
7321 11 90	30 %
7321 13 00	30 %
Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa ferro o acciaio del codice NC:	
7322 90 90	30 %

<i>Descrizione e codici NC</i>	<i>Dazio supplementare</i>
Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio dei codici NC:	
7323 93 10	30 %
7323 93 90	30 %
7323 99 99	30 %
Oggetti di igiene o da toilette e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio dei codici NC:	
7324 10 90	30 %
7324 90 90	30 %
Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio dei codici NC:	
7325 10 99	30 %
7325 99 10	30 %
7325 99 90	30 %
Altri lavori di ferro o acciaio dei codici NC:	
7326 20 90	30 %
7326 90 10	30 %
7326 90 30	30 %
7326 90 40	30 %
7326 90 50	30 %
7326 90 60	30 %
7326 90 91	30 %
7326 90 93	30 %
7326 90 95	30 %
7326 90 97	30 %
Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti agricoli, comprese le presse da paglia o da foraggio; tosatrici da prato e falciatrici; macchine per pulire o per selezionare uova, frutta ed altri prodotti agricoli, diverse dalle macchine ed apparecchi della voce 8437 dei codici NC:	
8433 11 10	30 %
8433 11 59	30 %
8433 11 90	30 %
8433 19 90	30 %
Macchine e apparecchi per stampare con caratteri tipografici, clichès, lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442; macchine per la stampa a getto d'inchiostro, diverse da quelle della voce 8471; macchine ausiliarie per la stampa dei codici NC:	
8443 11 00	30 %
8443 19 90	30 %
Utensili, pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l'impiego a mano del codice NC:	
8467 21 99	30 %
Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche) dei codici NC:	
8705 10 00	30 %
8705 90 90	30 %

<i>Descrizione e codici NC</i>	<i>Dazio supplementare</i>
Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe dei codici NC:	
8903 10 10	30 %
8903 10 90	30 %
8903 91 10	30 %
8903 91 91	30 %
8903 91 93	30 %
8903 91 99	30 %
8903 92 10	30 %
8903 92 99	30 %
8903 99 10	30 %
8903 99 91	30 %
8903 99 99	30 %
Montature per occhiali o per oggetti simili, e loro parti del codice NC:	
9003 19 30	30 %
Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili dei codici NC:	
9004 10 91	30 %
9004 10 99	30 %
Apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto ed apparecchi di termocopia dei codici NC:	
9009 11 00	30 %
9009 12 00	30 %
Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce 9101 del codice NC:	
9102 11 00	30 %
Strumenti musicali a percussione [per esempio: tamburi, casse, xilofoni, piatti, castagnette (nacchere), maracas] del codice NC:	
9206 00 00	30 %
Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402) anche trasformabili in letti, e loro parti dei codici NC:	
9401 61 00	30 %
9401 71 00	30 %
Altri mobili e loro parti dei codici NC:	
9403 60 10	30 %
9403 70 90	30 %
Costruzioni prefabbricate del codice NC:	
9406 00 39	30 %
Oggetti per giochi di società, compresi i giochi meccanici, anche a motore, i bigliardi, i tavoli speciali per case da giuoco e i giochi di birilli automatici (per esempio: bowling) del codice NC:	
9504 10 00	30 %

<i>Descrizione e codici NC</i>	<i>Dazio supplementare</i>
Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili del codice NC:	
9603 21 00	30 %
Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609 del codice NC:	
9608 10 10	30 %

REGOLAMENTO (CE) N. 1032/2002 DELLA COMMISSIONE**del 14 giugno 2002****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 giugno 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	47,6
	999	47,6
0707 00 05	052	84,8
	096	4,3
	220	135,3
	999	74,8
0709 90 70	052	82,9
	999	82,9
0805 50 10	388	56,3
	512	61,2
	528	57,9
	999	58,5
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	83,2
	400	113,9
	404	109,0
	508	90,5
	512	93,7
	524	63,1
	528	60,3
	720	148,4
	804	108,3
	999	96,7
	0809 10 00	052
624		247,7
999		225,6
0809 20 95	052	333,3
	094	300,3
	400	296,0
	999	309,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1033/2002 DELLA COMMISSIONE**del 14 giugno 2002****relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A2 nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 678/2002 della Commissione ⁽²⁾, ha stabilito i tassi indicativi delle restituzioni e le quantità indicative dei titoli di esportazione del sistema A2, diversi da quelli richiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare.
- (2) Per i pomodori, tenendo conto della situazione economica e in funzione delle indicazioni ricevute da parte degli operatori nel quadro delle domande di titoli del sistema A2, è necessario che il tasso definitivo delle restituzioni e la percentuale di rilascio dei quantitativi richiesti siano fissati ad un livello diverso dal tasso indicativo. Il tasso definitivo non può essere superiore al tasso indicativo maggiorato del 50 %.

- (3) In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1961/2001, le domande recanti tassi superiori ai tassi definitivi sono considerate nulle,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per i titoli di esportazione del sistema A2 la cui domanda è stata presentata a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 678/2002, la data effettiva della domanda ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1961/2001 è fissata al 15 giugno 2002.
2. Nell'allegato del presente regolamento è fissato il tasso definitivo delle restituzioni e la percentuale di rilascio dei quantitativi richiesti per i titoli di cui al paragrafo 1.
3. In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1961/2001, le domande di cui al paragrafo 1 recanti tassi superiori al corrispondente tasso definitivo indicato nell'allegato sono considerate nulle.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 3.

ALLEGATO

Prodotto	Tasso definitivo della restituzione (EUR/t nette)	Percentuale di rilascio delle quantità richieste
Pomodori	21	100 %

REGOLAMENTO (CE) N. 1034/2002 DELLA COMMISSIONE
del 14 giugno 2002
relativo al rilascio dei titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 678/2002 della Commissione ⁽²⁾ ha indetto una gara fissando i tassi indicativi di restituzione ed i quantitativi indicativi corrispondenti ai titoli d'esportazione del sistema A3, diversi da quelli richiesti nel quadro degli aiuti alimentari.
- (2) In funzione delle offerte presentate, è necessario fissare i tassi massimi di restituzione e le percentuali di rilascio sulla base delle offerte effettuate a titolo dei suddetti tassi massimi.

- (3) Per le arance, il tasso massimo necessario per la concessione di titoli a concorrenza del quantitativo indicativo, nel limite dei quantitativi offerti, non è superiore ad una volta e mezza il tasso indicativo di restituzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le arance, i tassi massimi di restituzione e le percentuali di rilascio relativi alla gara indetta dal regolamento (CE) n. 678/2002 figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 3.

ALLEGATO

Prodotto	Tasso di restituzione massimo (in EUR/t netta)	Percentuali di rilascio delle quantità richieste al livello del tasso di restituzione massimo
Arance	36	100 %

REGOLAMENTO (CE) N. 1035/2002 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2002

relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30,

visto il regolamento (CE) n. 1918/98 della Commissione, del 9 settembre 1998, che fissa le modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, e che abroga il regolamento (CE) n. 589/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1918/98 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine. Le importazioni devono tuttavia essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori.
- (2) Le domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 giugno 2002 espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 1918/98, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati. È pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti.
- (3) Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1° luglio 2002, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 t.
- (4) Appare utile ricordare che il presente regolamento lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie

bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da paesi terzi⁽³⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/2001⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 giugno 2002, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

Germania

- 600 tonnellate originarie del Botswana,
- 290 tonnellate originarie della Namibia.

Regno Unito

- 350 tonnellate originarie del Botswana,
- 500 tonnellate originarie della Namibia,
- 50 tonnellate originarie dello Swaziland.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1918/98, nei primi dieci giorni del mese di luglio 2002 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni bovine disossate:

Botswana:	13 836 tonnellate,
Kenia:	142 tonnellate,
Madagascar:	7 579 tonnellate,
Swaziland:	3 073 tonnellate,
Zimbabwe:	9 100 tonnellate,
Namibia:	8 850 tonnellate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 2002.

⁽¹⁾ GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 250 del 10.9.1998, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2002.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'agricoltura

REGOLAMENTO (CE) N. 1036/2002 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2002

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 99ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il

burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 99ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 giugno 2002, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 99ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula			A		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro ≥ 82 %	Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Importo massimo dell'aiuto	Burro ≥ 82 %		85	81	85	81
	Burro < 82 %		83	79	—	79
	Burro concentrato		105	101	105	101
	Crema		—	—	36	34
Cauzione di trasformazione	Burro		94	—	94	—
	Burro concentrato		116	—	116	—
	Crema		—	—	40	—

REGOLAMENTO (CE) N. 1037/2002 DELLA COMMISSIONE**del 14 giugno 2002****che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 52ª gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1614/2001 ⁽⁴⁾, stabilisce che, tenendo conto delle offerte ricevute per ciascuna gara, si procede alla fissazione di un prezzo d'intervento applicabile, oppure si può decidere di non dare seguito alla gara.

- (2) A seguito delle offerte ricevute, è opportuno fissare il prezzo massimo di acquisto al livello sotto indicati.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo massimo d'acquisto per la 52ª gara effettuata in virtù del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 11 giugno 2002, è fissato a 295,38 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 214 dell'8.8.2001, pag. 20.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1038/2002 DELLA COMMISSIONE
del 14 giugno 2002**

**che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 271ª gara particolare
effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

- (2) È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione dei destinatari.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 271ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e l'importo della cauzione della destinazione sono fissati come segue:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| — importo massimo dell'aiuto: | 105 EUR/100 kg, |
| — cauzione della destinazione: | 116 EUR/100 kg. |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 1039/2002 DELLA COMMISSIONE**del 14 giugno 2002****recante sospensione degli acquisti a prezzo di intervento del latte scremato in polvere all'intervento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999, prevede che la Commissione ha facoltà di sospendere gli acquisti di latte scremato in polvere non appena i quantitativi offerti all'intervento nel periodo dal 1° marzo al 31 agosto di ciascun anno superano le 109 000 tonnellate e che, in tal caso, gli acquisti possono essere effettuati mediante gara permanente, a condizioni da stabilirsi.
- (2) Essendo soddisfatta la condizione per sospendere gli acquisti a prezzo di intervento, è opportuno decidere di sospendere detti acquisti e autorizzare gli Stati membri a procedere ad acquisti mediante una gara permanente per il restante periodo di intervento, al fine di continuare a sostenere il mercato del latte scremato in polvere fissando un prezzo massimo d'acquisto in funzione del prezzo di intervento applicabile e in considerazione delle offerte ricevute per ciascuna gara.

(3) Il regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere⁽³⁾, prevede le disposizioni applicabili qualora la Commissione decida di procedere all'acquisto tramite gara permanente.

(4) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono sospesi nell'intera Comunità gli acquisti a prezzo di intervento di latte scremato in polvere di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999.

Fino al 31 agosto 2002, gli organismi di intervento possono effettuare, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 13 a 20 del regolamento (CE) n. 214/2001, acquisti mediante gara permanente di latte scremato in polvere, nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 37 del 7.2.2001, pag. 100.

REGOLAMENTO (CE) N. 1040/2002 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2002

recante modalità di applicazione delle disposizioni relative all'assegnazione del contributo finanziario della Comunità per la lotta fitosanitaria e che abroga il regolamento (CE) n. 2051/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/36/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi della direttiva 2000/29/CE, gli Stati membri possono beneficiare di una partecipazione finanziaria della Comunità per coprire le spese direttamente connesse alle misure necessarie adottate o progettate per la lotta contro gli organismi nocivi introdotti a partire da paesi terzi o altre zone della Comunità, al fine di eradicarli o, qualora ciò non fosse possibile, di arginarne la diffusione.
- (2) Gli Stati membri possono, in particolare, chiedere una partecipazione finanziaria comunitaria per misure specifiche, già adottate o progettate, per combattere le infezioni ad opera di organismi nocivi introdotti nel loro territorio. Il massimale di tale partecipazione finanziaria è fissato al 50 % della spesa ammissibile.
- (3) L'applicazione del regolamento (CE) n. 2051/97 della Commissione, del 20 ottobre 1997, recante modalità d'applicazione delle disposizioni relative all'assegnazione del contributo finanziario della Comunità ⁽³⁾ per la «lotta fitosanitaria», ha dimostrato che occorrono modalità più specifiche; in particolare, è necessario rendere più precise le disposizioni relative alle informazioni che gli Stati membri devono presentare per giustificare la richiesta del contributo finanziario.
- (4) Le nuove modalità devono specificare le informazioni che gli Stati membri sono tenuti ad indicare nelle domande di partecipazione finanziaria della Comunità, in particolare la documentazione relativa al programma di eradicazione dell'organismo nocivo per il quale chiedono il contributo finanziario per la «lotta fitosanitaria».
- (5) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio ⁽⁴⁾, le misure veterinarie e fitosanitarie eseguite secondo le norme comunitarie sono finanziate dalla sezione Garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Il controllo finanziario di tali misure è disciplinato dagli articoli 8 e 9 del regolamento summenzionato.
- (6) Il regolamento (CE) n. 2051/97 deve quindi essere abrogato.

- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2000/29/CE, le domande degli Stati membri per l'assegnazione del contributo finanziario comunitario per la «lotta fitosanitaria» di cui all'articolo 23, paragrafo 5, della direttiva 2000/29/CE, devono essere presentate per iscritto entro il 30 aprile di ogni anno da parte dell'autorità di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della suddetta direttiva, per essere esaminate nel corso dello stesso anno e devono essere inoltrate alla Commissione delle Comunità europee, direzione generale per la Salute e la tutela dei consumatori, B-1049 Bruxelles, Belgio.

2. Le domande contengono le informazioni relative al programma di eradicazione dell'organismo nocivo per il quale si chiede la partecipazione finanziaria comunitaria, e in particolare:

- a) informazioni generali sulla comparsa dell'organismo nocivo di cui trattasi, con l'indicazione della data in cui è stata sospettata o confermata la presenza di tale organismo e le informazioni relative alla presunta origine della sua comparsa;
- b) le misure necessarie adottate o progettate per la lotta contro l'organismo nocivo in questione, la durata prevista di tali misure e, se possibile, i risultati ottenuti, il costo reale o stimato delle spese sostenute o da sostenere e la parte di tali spese che è o sarà coperta da stanziamenti pubblici. Il programma avrà una durata massima di due anni a decorrere dalla data della scoperta della presenza dell'organismo nocivo in questione, salvo casi particolari debitamente giustificati in cui possono essere presentate altre due domande, di un anno ciascuna.

Articolo 2

1. Ai fini dell'esame di cui all'articolo 1, paragrafo 1, gli Stati membri presentano un fascicolo comprensivo, per ciascun anno del programma, dei seguenti elementi:

- a) una copia della notifica della presenza o della comparsa dell'organismo in questione, conformemente all'articolo 16, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2000/29/CE;

⁽¹⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 116 del 3.5.2002, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 287 del 21.10.1997, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

- b) informazioni sulle ispezioni, sulle analisi e sulle altre misure prese per determinare la natura e l'entità della presenza dell'organismo nocivo in questione, compreso il metodo utilizzato per tali azioni;
- c) l'avviso regolamentare della richiesta di trattamenti quali la distruzione, la disinfezione, la disinfestazione, la sterilizzazione o qualsiasi altro trattamento da effettuare nonché una descrizione e una valutazione ufficiale dei risultati ottenuti, compresa la descrizione del metodo utilizzato per tali trattamenti;
- d) in caso di versamento di compensazioni delle perdite finanziarie subite (diverse dal lucro cessante) a causa dei divieti o restrizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2000/29/CE, una dichiarazione ufficiale per i pagamenti effettuati o previsti e il metodo di calcolo;
- e) informazioni sull'identità delle forniture, conformemente all'articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE o, in caso di impossibilità, i motivi per i quali non possono essere identificate.

2. Gli Stati membri presentano inoltre l'elenco degli importi versati (al netto di IVA e imposte) o da versare per l'attuazione delle misure necessarie per la lotta contro gli organismi nocivi in questione e la parte di tali importi coperta da stanziamenti pubblici. Per ognuna di tali misure, saranno fornite informazioni dettagliate:

- a) per le ispezioni e le analisi, una tabella riepilogativa che indichi, tra l'altro, la data, il luogo e il costo unitario rispettivo;
- b) per i trattamenti di cui al paragrafo 1, lettera c), l'elenco delle aziende o dei luoghi sottoposti a trattamento e il quantitativo di vegetali o l'estensione delle superfici oggetto di trattamento;
- c) per i pagamenti di cui al paragrafo 1, lettera d), l'elenco dei beneficiari.

Articolo 3

1. Per ogni domanda ricevuta la Commissione stabilisce se le misure fitosanitarie erano adeguate e se le spese connesse a tali misure sono ragionevoli.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, a sua richiesta, le eventuali informazioni aggiuntive che quest'ultima richieda per l'esame delle domande.

Articolo 4

1. Ogni anno la Commissione compila, entro il 15 settembre, un elenco dei programmi da considerare e che sono pertanto ammessi a beneficiare della partecipazione finanziaria

della Comunità. Per garantire l'efficacia e la coerenza della partecipazione finanziaria e tenuto conto dell'andamento della situazione fitosanitaria nella Comunità, la Commissione procede ad una classificazione dei programmi.

In tale classificazione è data la precedenza ai programmi che soddisfano in maggiore misura i seguenti criteri:

- tutelano gli interessi dell'intera Comunità,
- presentano elevate probabilità di efficacia,
- offrono le informazioni richieste sull'identità delle forniture.

2. L'elenco dei programmi, con l'indicazione dell'importo della partecipazione finanziaria della Comunità proposta per ogni programma, è presentato per esame al comitato fitosanitario permanente. Se del caso, va menzionato anche il tasso di regressività del contributo finanziario.

3. Ogni programma figurante nell'elenco di cui al punto 2 viene approvato individualmente secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 2000/29/CE. In sede di approvazione sono fissati l'aliquota della partecipazione finanziaria della Comunità, le eventuali condizioni a cui essa è soggetta e il suo massimale. Non è concessa alcuna partecipazione finanziaria della Comunità qualora la spesa totale annua ammissibile, definita a norma della disposizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, sia inferiore a 50 000 EUR.

Articolo 5

Per ottenere il versamento della partecipazione finanziaria della Comunità ad un programma approvato, lo Stato membro presenta alla Commissione una domanda di pagamento della partecipazione finanziaria in euro entro il 30 settembre dell'anno successivo all'anno di approvazione del programma.

Le domande degli Stati membri sono corredate dell'idonea documentazione probante, quali fatture e ricevute.

Articolo 6

Il regolamento (CE) n. 2051/97 è abrogato.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alle domande di versamento della partecipazione finanziaria della Comunità a decorrere dal 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2002.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1041/2002 DELLA COMMISSIONE
del 14 giugno 2002
concernente l'autorizzazione provvisoria di un nuovo additivo nei mangimi
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2205/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare gli articoli 3 e 9 bis,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 70/524/CEE prevede che nuovi additivi e nuovi usi di additivi possono essere autorizzati previo esame di una richiesta presentata conformemente all'articolo 4 della direttiva.
- (2) L'articolo 2, lettera aaa), della direttiva 70/524/CEE richiede che l'autorizzazione dei coccidiostatici sia collegata alla persona responsabile della loro messa in circolazione.
- (3) L'articolo 9 bis della direttiva 70/524/CEE stabilisce che l'autorizzazione provvisoria di tali sostanze, elencate nella parte I dell'allegato C della direttiva, venga concessa per un periodo massimo di 4 anni a partire dalla data in cui entra in vigore l'autorizzazione, se si soddisfano le condizioni stabilite dall'articolo 3 bis, lettere b), c), d) ed e), della direttiva e se è ragionevole presumere, in considerazione dei risultati disponibili che, quando utilizzati negli alimenti degli animali, abbiano uno degli effetti previsti dall'articolo 2, lettera a).
- (4) La valutazione della pratica presentata riguardo ai coccidiostatici «Semduramicina sodica» descritta nell'allegato rivela che questo additivo soddisfa i requisiti citati poc'anzi, quando vengono utilizzati nella categoria di animali e alle condizioni descritte in detto allegato.

- (5) L'esame delle pratiche rivela che talune procedure possono servire a proteggere i lavoratori contro un'esposizione agli additivi. Tale protezione dovrebbe tuttavia essere garantita dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, relativa all'introduzione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul lavoro ⁽³⁾.
- (6) Il comitato scientifico per l'alimentazione animale ha emesso parere favorevole sulla sicurezza dei coccidiostatici citati poc'anzi alle condizioni descritte nell'allegato.
- (7) Le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'additivo «Semduramicina sodica» che appartiene al gruppo «Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose» contenute nell'allegato al presente regolamento è autorizzato provvisoriamente come additivo nell'alimentazione animale, alle condizioni specificate in questo allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2002.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 297 del 15.11.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

ALLEGATO

Numero di registrazione dell'additivo	Nome e numero di registrazione della persona responsabile per l'immissione sul mercato dell'additivo	Additivo (denominazione commerciale)	Composizione, formula chimica e descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Contenuto minimo	Contenuto massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di sostanza attiva/kg di alimento completo			
«Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose									
29	Phibro Animal Health, s.p.r.l.	Semduramicina sodica (Aviax 5 %)	<p>Composizione dell'additivo: Semduramicina sodica: 51,3 g/kg Carbonato di sodio: 40 g/kg Olio minerale: 50 g/kg Alluminosilicato di sodio: 20 g/kg Residui di molitura di soia: 838,7 g/kg</p> <p>Sostanza attiva: Semduramicina sodica $C_{45}H_{76}O_{16}Na$ numero CAS 113378-31-7 sale sodico di polietere dell'acido monocarboxilico prodotto da Actinomadura roseorufa (ATCC 53664)</p> <p>Impurità associate: Descarboxilsemduramicina, ≤ 2 % Desmetoxilsemduramicina, ≤ 2 % Idroxilsemduramicina, ≤ 2 % Totale ≤ 5 %</p>	Polli da ingrasso	—	20	25	Utilizzo proibito almeno 5 giorni prima della macellazione	1.6.2006»

REGOLAMENTO (CE) N. 1042/2002 DELLA COMMISSIONE**del 14 giugno 2002****che modifica il regolamento (CE) n. 919/94 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di produttori di banane**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2587/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 919/94 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 630/1999 ⁽⁴⁾, definisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 per quanto riguarda le organizzazioni di produttori di banane. Esso stabilisce in particolare le condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e fissa nell'allegato I il volume minimo di produzione commercializzabile di banane nonché il numero minimo di aderenti per organizzazione.
- (2) Per garantire le funzioni economiche assegnate alle organizzazioni di produttori in materia di produzione e commercializzazione, accrescere le entrate della vendita e favorire una migliore gestione del settore è necessario incentivare la creazione di entità di maggiori dimensioni e innalzare, a tale scopo, i livelli minimi del numero di aderenti e del volume commercializzabile della produzione. In tale prospettiva occorre estendere alle isole Canarie l'applicazione dei livelli minimi fissati per le regioni di produzione francesi. L'aumento dei livelli minimi non è invece auspicabile nelle altre regioni produttrici della Grecia e del Portogallo, tenuto conto delle caratteristiche delle organizzazioni di produttori.
- (3) Per facilitare la costituzione di organizzazioni di produttori rispondenti ai nuovi livelli minimi, occorre prorogare al 2002 il termine ultimo entro cui gli aderenti alle organizzazioni di produttori stabilite in Spagna devono comunicare il loro ritiro.
- (4) È opportuno che l'aiuto previsto all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 404/93 non sia concesso alle organizzazioni di produttori che raggruppano aderenti di vecchie organizzazioni di produttori che hanno fruito di questo regime di aiuti.
- (5) Per consentire alle organizzazioni di produttori di adattarsi ai nuovi livelli minimi è opportuno prevedere che tali disposizioni si applichino a partire dal 1° gennaio

2003, ad eccezione della disposizione concernente la notifica dei ritiri da effettuare nel 2002, che si applicherà a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento.

- (6) Occorre modificare in conformità il regolamento (CE) n. 919/94.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 919/94 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 5, lettera c), è aggiunto il secondo comma seguente:
- «In deroga al primo comma, per le organizzazioni di produttori stabilite in Spagna i ritiri da effettuare nel 2002 sono notificati entro il 15 ottobre.»
- 2) L'articolo 10 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 10

Gli aiuti intesi a promuovere la costituzione e ad agevolare il funzionamento amministrativo delle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 404/93 non sono concessi alle organizzazioni di produttori che hanno beneficiato degli aiuti previsti dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1360/78 o dall'articolo 10 del regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio ^(*), né alle organizzazioni comprendenti aderenti che sono stati membri di organizzazioni che hanno fruito degli aiuti suddetti.

^(*) GU L 142 del 2.6.1997, pag. 30.»

- 3) L'allegato I del regolamento (CE) n. 919/94 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003. Tuttavia, il disposto dell'articolo 1, punto 1, si applica a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 345 del 29.12.2001, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 106 del 27.4.1994, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 80 del 25.3.1999, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

—
ALLEGATO

«ALLEGATO I

Regione di produzione della Comunità	Numero minimo di aderenti	Volume minimo di produzione commercializzabile di banane (in t di peso netto)
Spagna (isole Canarie)	100	30 000
Francia:		
— Guadalupa	100	30 000
— Martinica	100	30 000
Grecia (Creta e Laconia)	4	40
Portogallo (Madera, Azzorre e Algarve)	5	10»

DECISIONE N. 1043/2002/CECA DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2002

che modifica la decisione n. 283/2000/CECA che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, non placcati né rivestiti, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, originari, tra l'altro, dell'India, e la decisione n. 284/2000/CECA che istituisce un dazio compensativo definitivo sui medesimi prodotti, e accetta un impegno

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2277/96/CECA della Commissione, del 28 novembre 1996, relativa alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione n. 435/2001/CECA ⁽²⁾ («decisione di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

vista la decisione n. 1889/98/CECA della Commissione, del 3 settembre 1998, relativa alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ⁽³⁾ («decisione anti-sovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 20,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. FASI PRECEDENTI DEL PROCEDIMENTO

- (1) Con decisione n. 283/2000/CECA ⁽⁴⁾ («decisione antidumping definitiva»), modificata da ultimo dalla decisione n. 841/2002/CECA ⁽⁵⁾, la Commissione ha istituito, tra l'altro, un dazio antidumping definitivo del 10,7 % sulle importazioni di bobine laminate a caldo («prodotto in esame») originarie dell'India, fatta eccezione per le importazioni da alcune società indiane specificamente menzionate a cui si applicava un'aliquota inferiore del dazio o che non erano oggetto di alcun dazio, che sono state esentate dal dazio antidumping poiché la Commissione aveva accettato i loro impegni di prezzi a norma dell'articolo 2 della decisione definitiva.
- (2) Con decisione n. 284/2000/CECA ⁽⁶⁾ («decisione sul dazio compensativo definitivo»), la Commissione ha istituito, tra l'altro, un dazio compensativo definitivo del 13,1 % sulle importazioni di bobine laminate a caldo («prodotto in esame») originarie dell'India, fatta eccezione per le importazioni da diverse società indiane specificamente menzionate, che sono state esentate dal dazio compensativo poiché la Commissione aveva accet-

tato i loro impegni di prezzi a norma dell'articolo 2 di tale decisione.

- (3) Con decisione n. 842/2002/CECA ⁽⁷⁾, la Commissione ha istituito dazi compensativi definitivi nei confronti di altri due produttori esportatori indiani non interessati dall'inchiesta iniziale, compresa la Jindal Vijayanagar Steel Limited («la società»).

B. PROCEDIMENTO IN CORSO

- (4) La società ha presentato una richiesta di apertura di un riesame della decisione antidumping definitiva relativo ai «nuovi esportatori», ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, della decisione di base. Essa ha affermato di non essere collegata a nessuno dei produttori esportatori indiani oggetto delle misure antidumping in vigore per quanto riguarda il prodotto in esame. Ha inoltre dichiarato di non avere esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il periodo iniziale dell'inchiesta (dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1998), ma di averlo fatto successivamente.
- (5) Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso preso in considerazione nella decisione antidumping definitiva.
- (6) La Commissione ha esaminato le prove presentate dalla società e le ha ritenute sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame relativo ai «nuovi esportatori» conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 4, della decisione di base. Sentito il comitato consultivo, e dopo aver dato all'industria comunitaria interessata la possibilità di comunicare le proprie osservazioni, la Commissione ha avviato, con decisione n. 1699/2001/CECA ⁽⁸⁾, un riesame della decisione definitiva per la società in questione, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, della decisione di base, e ha aperto un'inchiesta.
- (7) Con la decisione che avvia il riesame, la Commissione ha altresì abrogato il dazio antidumping imposto dalla decisione definitiva per quanto riguarda le importazioni del prodotto in esame fabbricato ed esportato nella Comunità dalla società e ha chiesto alle autorità doganali, conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, della decisione di base, di adottare misure adeguate per assicurare la registrazione di tali importazioni.

⁽¹⁾ GU L 308 del 29.11.1996, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 63 del 3.3.2001, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 245 del 4.9.1998, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 31 del 5.2.2000, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU L 134 del 22.5.2002, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU L 31 del 5.2.2000, pag. 44.

⁽⁷⁾ GU L 134 del 22.5.2002, pag. 18.

⁽⁸⁾ GU L 231 del 29.8.2001, pag. 3.

- (8) La Commissione ha ufficialmente informato la società e i rappresentanti dell'India («il paese esportatore»), dando alle altre parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite. Nessuna richiesta in tal senso è stata però presentata alla Commissione.
- (9) La Commissione ha inviato un questionario alla società e ne ha ricevuto risposta entro il termine stabilito. Essa ha inoltre raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping. È stata effettuata una visita di verifica presso la sede della società.
- (10) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguarda il periodo compreso tra il 1° novembre 1999 e il 30 giugno 2001 («periodo dell'inchiesta»). La lunghezza del periodo dell'inchiesta è giustificata dalla necessità di coprire un volume sufficientemente rappresentativo di esportazioni, da parte della società, del prodotto in esame nella Comunità.

C. RISULTATI DELL'INCHIESTA

1. Qualifica di nuovo esportatore

- (11) L'inchiesta ha confermato che la società non aveva esportato il prodotto in esame durante il periodo iniziale dell'inchiesta e che le sue esportazioni nella Comunità erano iniziate dopo tale periodo.
- (12) Inoltre, la società ha potuto ampiamente dimostrare di non essere collegata, né direttamente né indirettamente, a nessuno dei produttori esportatori indiani soggetti alle misure antidumping in vigore per quanto riguarda il prodotto in esame.
- (13) È confermato quindi che la società dev'essere considerata un nuovo esportatore ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, della decisione di base, e che occorre di conseguenza determinarne il margine di dumping individuale.

2. Dumping

Valore normale

- (14) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione di base la Commissione ha esaminato in primo luogo se le vendite complessive di bobine laminate a caldo effettuate dalla società sul mercato interno fossero rappresentative rispetto alle sue vendite complessive per l'esportazione nella Comunità. Dato che corrispondevano ad oltre il 5 % del volume totale delle sue vendite per l'esportazione nella Comunità, tali vendite sono state considerate rappresentative.
- (15) La Commissione ha quindi identificato quei tipi di bobine laminate a caldo venduti dalla società sul mercato interno che erano identici o direttamente comparabili ai modelli venduti per l'esportazione nella Comunità. L'inchiesta ha dimostrato che i tipi e le

dimensioni del prodotto in esame esportato nella Comunità dalla società sono identici o comparabili a quelli dei prodotti venduti sul suo mercato interno.

- (16) Per ciascun tipo di prodotto esportato nella Comunità dal produttore esportatore e considerato direttamente comparabile al tipo venduto sul suo mercato interno, si è esaminato se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative rispetto alle corrispondenti vendite all'esportazione. Essendo nettamente superiori alla soglia del 5 %, le vendite realizzate sul mercato interno sono state considerate rappresentative.
- (17) Si è infine esaminato se le vendite interne fossero state realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, verificando la percentuale del volume delle vendite del prodotto in esame effettuate a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato («vendite remunerative») ad acquirenti indipendenti del tipo in questione. Poiché il volume delle vendite remunerative del prodotto in esame rappresentava meno dell'80 % ma almeno il 10 % o più del volume complessivo delle vendite, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivo sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi applicati alle sole vendite remunerative.

Prezzo all'esportazione

- (18) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 8 e 9, della decisione di base, il prezzo all'esportazione è il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in questione venduto per l'esportazione dal paese esportatore alla Comunità, a meno che tale prezzo all'esportazione sia considerato inattendibile poiché non pagato da un acquirente indipendente. Dato che le vendite all'esportazione nella Comunità sono risultate effettuate ad acquirenti indipendenti nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato stabilito sulla base dei prezzi all'esportazione effettivamente pagati o pagabili.

Confronto

- (19) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, sono stati applicati adeguamenti per tener conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, della decisione di base.
- (20) Sono stati concessi tutti gli adeguamenti richiesti dalla società per le vendite all'esportazione. Gli adeguamenti si riferiscono ai costi inerenti a trasporto interno, movimentazione ai terminal e spese analoghe, nolo marittimo, commissioni bancarie e credito. Sono state accolte altresì le richieste di adeguamento per riduzioni e sconti sulle vendite, nonché per i costi di credito, presentate dalla società per le vendite sul mercato interno.

Margine di dumping

- (21) In conformità dell'articolo 2, paragrafi 10 e 11, della decisione di base, il margine di dumping è stato calcolato effettuando un confronto tra la media ponderata del valore normale per ciascun tipo di prodotto e la media ponderata del prezzo all'esportazione, per lo stesso tipo di prodotto, a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale.
- (22) Il margine di dumping calcolato per la società, espresso in percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria, è pari a 30 %.

D. MODIFICA DELLE MISURE OGGETTO DI RIESAME

- (23) Tenuto conto di quanto precede, si è ritenuto che vada istituito un dazio antidumping definitivo, ma che in conformità dell'articolo 9, paragrafo 4, della decisione di base, esso non debba essere superiore al margine di pregiudizio, qualora questo sia inferiore al margine di dumping effettivo.
- (24) Non è possibile determinare alcun margine di pregiudizio individuale in un riesame relativo ai «nuovi esportatori», poiché la portata dell'inchiesta, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, della decisione di base, è limitata all'esame del margine di dumping individuale. Il margine di dumping stabilito è stato quindi confrontato con il margine di pregiudizio determinato a livello nazionale (stabilito per l'India con la decisione definitiva). Poiché quest'ultimo era inferiore al margine di dumping, il livello delle misure dovrebbe basarsi sul margine di pregiudizio.
- (25) Con decisione n. 842/2002/CECA, la Commissione ha istituito un dazio compensativo definitivo del 5,7 % sulle esportazioni del prodotto in esame nella Comunità da parte della società. In conformità dell'articolo 24, paragrafo 1, della decisione n. 1889/98/CECA relativa alla

difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio («decisione antisovvenzioni di base») e dell'articolo 14, paragrafo 1, della decisione di base, nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi al fine di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all'esportazione. Considerando che devono essere imposti dazi antidumping sulle importazioni del prodotto in esame, occorre determinare se e in quale misura il margine di sovvenzione e il margine di dumping derivino dalla stessa situazione.

- (26) Nel caso della decisione n. 842/2002/CECA, si è accertato che i regimi di sovvenzioni esaminati dall'inchiesta in India costituiscono sovvenzioni all'esportazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della decisione antisovvenzioni di base. Le sovvenzioni possono incidere in quanto tali sui prezzi all'esportazione del produttore esportatore indiano, dando luogo ad un aumento dei margini di dumping. In altri termini, il margine di dumping calcolato può essere dovuto interamente o in parte all'esistenza delle sovvenzioni all'esportazione. In tali circostanze, non si ritiene opportuno istituire sia dazi compensativi che dazi antidumping fino a totale concorrenza dei margini di sovvenzione e di dumping accertati. È pertanto necessario adeguare il dazio antidumping affinché corrisponda al margine di dumping effettivo rimanente dopo l'imposizione dei dazi compensativi volti a controbilanciare l'effetto delle sovvenzioni all'esportazione.
- (27) Pertanto, l'aliquota del dazio applicabile al prezzo franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, tenuto conto inoltre delle conclusioni del parallelo procedimento antisovvenzioni, è la seguente:

Società	Margine di dumping (%)	Margine di pregiudizio (%)	Margine di sovvenzione all'esportazione (%)	Dazio compensativo (%)	Dazio antidumping da istituire (%)
Jindal Vijayanagar Steel Limited	30,0	23,8	5,7	5,7	18,1

- (28) Le aliquote del dazio antidumping applicate alle singole società specificate nella presente decisione sono state fissate sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione di tali società constatata durante l'inchiesta. Tali aliquote del dazio (in contrasto con il dazio nazionale applicabile a «tutte le altre società») si applicano esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato fabbricati dalle società, e quindi dalle persone giuridiche specifiche, citate. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società, il nome e l'indirizzo della quale non compaiano espressamente nel dispositivo della presente decisione, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e saranno soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

- (29) Qualsiasi richiesta di applicazione delle suddette aliquote del dazio specifiche per società (ad esempio in seguito al cambiamento di nome della persona giuridica o alla creazione di nuove società di produzione o di vendita) dev'essere rivolta senza indugio alla Commissione ⁽¹⁾ corredata di tutte le informazioni utili, segnatamente quelle relative ad eventuali modifiche delle attività della società legate alla produzione, alle vendite interne e alle vendite per l'esportazione collegate a tale cambiamento di nome o a tale cambiamento delle società di produzione e di vendita. Dopo aver consultato il comitato consultivo la Commissione modificherà, se del caso, la decisione di conseguenza, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano delle aliquote del dazio individuali.

E. RISCOSSIONE RETROATTIVA DEL DAZIO ANTIDUMPING

- (30) Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, della decisione di base, poiché nell'ambito del riesame sono state accertate pratiche di dumping per quanto riguarda la società, il dazio antidumping applicabile a detta società dev'essere riscosso retroattivamente a decorrere dalla data d'inizio del presente riesame delle importazioni che sono state registrate a norma dell'articolo 3 della decisione n. 1699/2001/CECA.

F. IMPEGNO

- (31) La società Jindal Vijayanagar Steel Limited ha offerto un impegno sui prezzi per quanto riguarda le sue esportazioni del prodotto in esame nella Comunità, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della decisione di base e dell'articolo 13, paragrafo 1, della decisione antisovvenzioni di base.
- (32) Dopo aver esaminato l'offerta, la Commissione ha ritenuto che l'impegno sia accettabile in quanto eliminerebbe gli effetti pregiudizievoli del dumping e delle sovvenzioni. Inoltre, grazie alle dettagliate relazioni periodiche che la società si è impegnata a presentare, la Commissione potrà esercitare un controllo efficace dell'impegno, e la natura del prodotto e la struttura delle vendite della società sono tali che la Commissione ritiene molto limitato il rischio di elusione dell'impegno.
- (33) Va rammentato che la società era già stata oggetto di un riesame dei dazi compensativi definitivi ma, all'epoca, non aveva offerto un impegno sui prezzi. Dato che l'offerta di un impegno riguarda tanto le misure antidumping quanto le misure compensative, la Commissione accetta l'impegno per entrambi i procedimenti.
- (34) Al fine di garantire un effettivo rispetto ed un efficace controllo dell'impegno, al momento della richiesta di immissione in libera pratica nel quadro di un impegno, l'esenzione dai dazi è subordinata alla presentazione ai servizi doganali degli Stati membri interessati di una fattura commerciale valida rilasciata dalla Jindal Vijayanagar Steel Limited contenente le informazioni elencate nell'allegato alla decisione n. 283/2000/CECA. Qualora non venga presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponde al prodotto presentato alle autorità doganali, viene riscossa l'aliquota appropriata del dazio antidumping o del dazio compensativo onde garantire l'efficace applicazione dell'impegno.

G. INFORMAZIONE E DURATA DELLE MISURE

- (35) Alle società interessate sono stati comunicati i fatti e le considerazioni in base ai quali si intende istituire un dazio antidumping definitivo modificato sulle loro esportazioni nella Comunità.
- (36) Il presente riesame non incide sulla data in cui la decisione n. 283/2000/CECA scadrà a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, della decisione di base,

⁽¹⁾ Commissione europea
DG Commercio
Direzione B
J-79 5/16
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La decisione n. 283/2000/CECA della Commissione è modificata come segue:

— Nella tabella dell'articolo 1, paragrafo 2, alla sezione «India» è inserito il rigo seguente:

Paese	Società	Aliquota del dazio AD (%)	Codice addizionale TARIC
«India	Jindal Vijayanagar Steel Ltd, Jindal Mansion, 5 — A. G. Deshmukh Marg, Mumbai — 400 026	18,1	A270»

— Nella tabella dell'articolo 2, paragrafo 1, è inserito il rigo seguente:

Società	Paese	Codice addizionale TARIC
«Jindal Vijayanagar Steel Ltd, Jindal Mansion, 5 — A. G. Deshmukh Marg, Mumbai — 400 026	Inde	A270»

2. Il dazio istituito viene riscosso retroattivamente sulle importazioni del prodotto in esame registrate conformemente all'articolo 3 della decisione n. 1699/2001/CECA.

Articolo 2

Nella tabella dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione n. 284/2000/CECA è inserito il rigo seguente:

Società	Paese	Codice addizionale TARIC
«Jindal Vijayanagar Steel Ltd, Jindal Mansion, 5 — A. G. Deshmukh Marg, Mumbai — 400 026	India	A270»

Articolo 3

La presente decisione della Commissione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2002.

Per la Commissione
Pascal LAMY
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1044/2002 DELLA COMMISSIONE**del 14 giugno 2002****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2007/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2007/2001 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 7 al 13 giugno 2002, è fissata una restituzione massima pari a 109,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2007/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 1045/2002 DELLA COMMISSIONE**del 14 giugno 2002****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi d'Europa nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2008/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2008/2001 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 7 al 13 giugno 2002, è fissata una restituzione massima pari a 109,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi d'Europa, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2008/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 1046/2002 DELLA COMMISSIONE**del 14 giugno 2002****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2009/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2009/2001 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 7 al 13 giugno 2002, è fissata una restituzione massima pari a 110,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2009/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 1047/2002 DELLA COMMISSIONE**del 14 giugno 2002****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2010/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2010/2001 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

- (3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 7 al 13 giugno 2002, è fissata una restituzione massima pari a 250,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2010/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1048/2002 DELLA COMMISSIONE
del 14 giugno 2002**

relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2011/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1453/1999 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2011/2001 della Commissione ⁽⁵⁾ ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione.
- (2) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara.

(3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89, non è opportuno fissare una sovvenzione massima.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 10 al 13 giugno 2002 nell'ambito della gara per la sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione di cui al regolamento (CE) n. 2011/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 167 del 2.7.1999, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 21.

REGOLAMENTO (CE) N. 1049/2002 DELLA COMMISSIONE
del 14 giugno 2002
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 597/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 91 del 6.4.2002, pag. 9.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione (²) (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media (¹)	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina (³)	0,00
	di qualità media	8,45
	di bassa qualità	23,91
1002 00 00	Segala	35,67
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	35,67
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina (⁴)	35,67
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	49,16
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (⁵)	49,16
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	35,67

(¹) Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

(²) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(³) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

(⁴) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

(⁵) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 31.5.2002 al 13.6.2002)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	118,50	117,71	110,39	87,44	186,32 (**)	176,32 (**)	105,09 (**)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	23,13	15,00	12,70	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	22,83	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 17,83 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 26,36 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).